

STATUTO

DEL

"PARCO SPORTIVO FORO ITALICO SSDARL"

ARTICOLO 1°

E' costituita, ai sensi dell'art. 90 legge n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma di Società a responsabilità limitata unipersonale, una società sportiva dilettantistica sotto la denominazione:

"PARCO SPORTIVO FORO ITALICO SSDARL"

ARTICOLO 2°

La Società ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie e succursali nell'ambito del territorio del Comune.

ARTICOLO 3°

La durata della società è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4°

1. In conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Socio Unico, CONI Servizi S.p.A., la Società espleta l'attività di conduzione e gestione del circolo polisportivo presso il Parco del Foro Italico.

2. La Società, in particolare, organizza e svolge le attività dilettantistiche anche di natura agonistica relative alle discipline sportive del tennis, del nuoto, dell'atletica leggera, del calcio, della ginnastica, nonché a tutte le altre discipline

sportive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nell'ambito delle suddette attività la Società si impegna ad assicurare la partecipazione con propri atleti tesserati alle attività previste dagli statuti delle singole Federazioni Sportive Nazionali e dai regolamenti attuativi degli stessi.

La Società svolge, inoltre, funzione educativa e didattica a favore dei giovani avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione agonistica.

4. La Società, anche in base ad appositi contratti di servizio, cura l'organizzazione di manifestazioni ed attività sportive e eventi collegati, anche con finalità sociali, culturali e ricreative, cura l'approntamento di mezzi e strutture necessari per il loro svolgimento e può assumere la gestione di altri impianti sportivi.

5. In conformità con l'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'art. 16, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii., la Società deve realizzare almeno l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati da CONI Servizi S.p.A. nonché – in virtù del collegamento strutturale e funzionale derivante dall'art. 8 della l. n. 178/2002 - dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI.

In conformità con l'art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la Società può realizzare e svolgere le attività di cui all'oggetto sociale anche in favore e su richiesta di terzi

diversi dai soggetti di cui sopra esclusivamente al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale.

6. Per l'attuazione dei suoi compiti la Società può stipulare convenzioni con Regioni, Province ed Enti locali, nonché con altri istituti ed organismi. Fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di lavoratori, la Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà, quindi, a titolo esemplificativo, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell'interesse di terzi, gestire, direttamente o mediante affidamento a terzi, nell'ambito del patrimonio immobiliare amministrato, attività di bar, ristorante, foresterie, di vendita di spazi pubblicitari, organizzare eventi sportivi e non, vendere servizi al pubblico di natura sportiva e non, svolgere attività di marketing e di consulenza in materia sportiva, svolgere attività di merchandising.

7. La Società potrà altresì partecipare ad altre società, consorzi, associazioni ed altri organismi dei quali potrà promuovere la costituzione curando il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle società partecipate e svolgere, in genere, ogni

altra attività che sia collegata con un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività previste ai commi precedenti e non incompatibile con le stesse.

8. La Società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà chiedere finanziamenti ad aziende e/o Istituti di Credito, concedere garanzie, assumere partecipazioni presso società con scopi analoghi od affini, senza fine di collocamento, prestare avalli e fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale per obbligazioni di terzi, aprire cassette di sicurezza.

9. La società potrà, inoltre, compiere tutte quelle operazioni immobiliari, bancarie, di credito fondiario, commerciali, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 5°

Il Capitale Sociale è di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di Legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

ARTICOLO 6°

1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dagli Amministratori che stabiliranno le modalità di emissione.

3. I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta

nel Registro delle imprese.

ARTICOLO 7°

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 8°

1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

2. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ridotti a tre per motivi di urgenza. Il telefax o la posta elettronica, inviati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci, possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

3. L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori

e i sindaci siano intervenuti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 9°

1.L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi di cui ai nn. 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci.

2. Le deliberazioni sono assunte con votazione espressa per alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione palese determinata dal Presidente.

3. L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per video /audio conferenza a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente di svolgere le attività di cui al precedente art. 8;
- sia consentito al Presidente e al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, sono vincolanti.
5. L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in loro assenza o impedimento dalla persona designata dall'assemblea.
6. Il socio ha diritto di votare o farsi rappresentare da altra persona, socio o non socio.
7. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. In caso di assemblea chiamata a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo ed allegato statuto il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 10°

1. La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un numero minimo di due ad un massimo di cinque amministratori, soci o non soci, nominati con decisione dei soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono un consiglio di amministrazione.
2. Tuttavia, salvo quanto riservato per legge o in forza del presente atto alla competenza del consiglio, l'amministrazione può essere affidata agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto stabilito nella delibera di nomina; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c., ma le decisioni di cui al terzo comma dell'art. 2257 ed al secondo comma dell'art. 2258 c.c. sono adottate dagli

amministratori a maggioranza calcolata per teste.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e, comunque, per non più di tre esercizi consecutivi; il mandato degli Amministratori cessa alla data fissata dall'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale.

5. Per l'ipotesi in cui in corso di esercizio venga a mancare un Amministratore gli altri provvedono alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

6. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare, in data antecedente alla scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata per la ricostituzione del Consiglio da un Amministratore rimasto in carica, ovvero, d'urgenza, se nominato, dal Collegio Sindacale.

7. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso e successivo mantenimento dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta

giorni dalla nomina o dalla conoscenza del fatto sopravvenuto.

8. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

9. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

10. Gli amministratori cui non siano state delegate le

attribuzioni di cui al comma precedente possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

11. Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza per giusta causa dalle funzioni di Amministratore e senza diritto al risarcimento dei danni:

(i) l'emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;

b) dal Titolo XI del libro V del codice civile e dal R.D. del 16 marzo 1942 n. 276;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;

d) dall'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.

(ii) l'emissione di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs 159 del 6 settembre 2011 salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione di un

decreto che disponga il giudizio per taluno dei delitti di cui al primo periodo (i) lettere a), b), c) e d) senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero, una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un reato erariale.

12. Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio, anche immediato, per taluno dei delitti di cui al primo periodo (i) lettere a), b), c) e d), ovvero, di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale dovranno darne immediata comunicazione all'Organo di Amministrazione con obbligo di riservatezza o, in caso di Amministratore Unico, al Socio.

13. Il Consiglio di Amministrazione o in caso di Amministratore Unico, il Socio, verifica nella prima riunione utile e, comunque, entro i 10 giorni successivi alla conoscenza dell'avvenuta emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo (iii) l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva l'Amministratore decade dalla carica per giusta causa salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine dei 10(dieci)giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla

base di un preminente interesse alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa senza alcun diritto al risarcimento dei danni.

14. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, decade automaticamente per giusta causa l'Amministratore che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva;

b) ad una misura di custodia cautelare all'esito di procedimenti di cui all'art. 309 o 311, comma 2, c.p.p., ovvero, dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, senza diritto al risarcimento danni e con contestuale cessazione delle deleghe conferite.

15. La decadenza si determina anche nel caso in cui l'Amministratore sia sottoposto ad ogni altro tipo di misura cautelare personale, il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle attività per cui sono state conferite deleghe.

16. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore:

- (i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del D.lgs n. 159 del 6 settembre 2011;
- (ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

17. Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima seduta successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nei precedenti punti; la revoca è dichiarata sentito l'interessato nei confronti dei quali è effettuata la contestazione almeno 15 (quindici) giorni prima della sua audizione.

18. Il Consigliere non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni; la sospensione, in ogni caso, si applica per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti.

19. Ai fini del presente articolo la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

20. Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto sopra, accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità e decadenza sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale anche con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri.

21. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente, se non già nominati dai soci.

22. L'Assemblea dei soci potrà nominare, all'occorrenza, un Direttore Tecnico.

ARTICOLO 11°

1. Gli amministratori della società, qualunque sia la forma prescelta per l'Organo amministrativo, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove previsto, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

3. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso da comunicarsi alternativamente tramite fax, e-mail, pec o lettera raccomandata a.r. da inviarsi almeno 8(otto) giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza ridotti a tre (3) per motivi di urgenza con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza stessa e l'elenco degli argomenti da trattare.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire

le discussioni e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel verbale. Per la validità delle delibere del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

5. L'Organo Amministrativo dura in carica per un triennio salvo revoca o dimissioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

6. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento di questi, all'Amministratore più anziano di età;
- a ciascuno degli Amministratori Delegati nei limiti delle deleghe eventualmente conferite;
- a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.;
- a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

7. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte

dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega. Non potranno essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di aumentare il capitale, la riduzione del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la decisione in ordine alla fusione ed alla scissione.

ARTICOLO 12°

All'Amministratore Unico o all'Organo di Amministrazione potrà spettare un rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio e/o un compenso annuale da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea può inoltre assegnare all'Organo di Amministrazione una indennità annuale e prevedere un accantonamento annuo a carico della Società per la corresponsione di una indennità di fine rapporto.

ARTICOLO 13°

Al fine di garantire l'attività sociale, tecnica e sportiva della Società potrà essere redatto un "Regolamento" che disciplini la vita, la gestione e l'attività del Circolo Polisportivo presso il Parco del Foro Italico in Roma.

ARTICOLO 14°

1. Qualora sia prescritto per legge o l'assemblea dei soci ritenga di nominarlo determinandone competenze e poteri, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il

rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

3. Qualora non sussista l'obbligo di nomina del Collegio Sindacale il Socio può, ai sensi dell'articolo 2477 del C.C., nominare, per tre esercizi, un revisore, determinandone competenza e poteri.

ARTICOLO 15°

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio e della relazione sulle gestione, in conformità alle disposizioni di legge. Esso è presentato al Socio per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

ARTICOLO 16°

La Società non persegue fini di lucro e gli eventuali utili netti delle attività sociali non possono, in nessun caso e neanche in forma indiretta, essere assegnati ai soci.

ARTICOLO 17°

1. Il Socio d'accordo con l'Organo Amministrativo, può provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.
2. I finanziamenti potranno essere effettuati dal Socio a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.
3. Il rimborso dei finanziamenti del Socio fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

ARTICOLO 18°

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, fissando nel contempo i relativi poteri.
2. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, detratto solamente il valore nominale delle quote da rimborsare ai soci, verrà devoluto ai fini sportivi secondo le indicazioni date dalla assemblea.

ARTICOLO 19°

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società sportive dilettantistiche, con particolare riferimento

alla legge 27 dicembre 2002 n.289 art.90, per come modificato dalla legge 21 maggio 2004 n.128, nonché alla legge 27 luglio 2004 n.186 di conversione al decreto legge 28 maggio 2004 n.136 articolo 7.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.